LE EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELL'ICSC

Per le persone fisiche

Le erogazioni liberali in favore dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero sono, come è noto, deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche, fino all'importo di € 1.032,91 (art. 46 della legge n. 222/1985 e art. 10 comma 1, lettera i) del T.U.I.R.. Solo le persone fisiche possono, quindi, dedurre l'importo di dette erogazioni (nel limite annuo sopraindicato) dal loro reddito complessivo che, ai sensi dell'art. 6 del T.U.I.R., può essere composto da uno o più dei redditi rientranti nelle seguenti categorie: redditi fondiari; redditi di capitale; redditi di lavoro dipendente; redditi di lavoro autonomo; redditi di impresa; redditi diversi (ossia, le varie entrate indicate nell'art. 67 del T.U.I.R.).

Le erogazioni liberali in oggetto non sono, pertanto, deducibili da parte delle persone giuridiche (enti o società).

Per le persone giuridiche

Ai sensi dell'art. 100, comma 2, lettera a) del T.U.I.R., le persone giuridiche (enti o società) possono, invece, dedurre, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato:

- le erogazioni liberali fatte a persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricezione, assistenza sociale e sanitaria o culto (tra queste persone giuridiche sono, quindi, **compresi anche gli Istituti per il Sostentamento del Clero**, le Parrocchie, le Diocesi, i Seminari, ecc.) o finalità di ricerca scientifica;
- i contributi, le donazioni e le obbligazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative.

PRECISAZIONE IN MERITO ALLE OFFERTE DEDUCIBILI A FAVORE DELL'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero

Rapporti con i CAF

Si è avuta notizia che alcuni CAF hanno opposto obiezioni, ai contribuenti che si sono loro rivolti per la predisposizione della dichiarazione fiscale di Mod. 730, al riconoscimento della deduzione dell'erogazione liberale eseguita in favore dell'Istituto Centrale, in quanto documentata dalla quietanza rilasciata dall'Istituto Diocesano (quietanza numerata predisposta dall'Istituto Centrale).

Tale obiezione è derivata dalla confusione fatta dai predetti CAF tra le erogazioni liberali in favore dell'Istituto Centrale e quelle in favore delle ONLUS (queste ultime, infatti, possono essere effettuate esclusivamente tramite versamento postale o bancario o carta di credito).

Si conferma la validità, al fine documentativo, delle quietanze rilasciate dagli Istituti, come peraltro, prescritto dal Decreto 12 dicembre 1988 del Ministero delle Finanze (in G.U. n. 13 del 17.1.1989).